

N. R.G. 2324/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Lionello Rossino  
ha pronunciato, ex art.281 sexies cpc, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2324/2011 promossa da:

**SOCIETA' COOPERATIVA**

**S.C.A.R.L.**, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore  
dott.ssa con sede in Misano Adriatico, con il  
patrocinio dell'avv. Massimiliano elettivamente domiciliata in Rimini Piazza Tre Martiri 3  
presso lo studio del difensore predetto

**ATTORI**

contro

**SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.r

con sede legale in Rimini, con il patrocinio degli avv.ti Stefano Mariani e  
Daniele elettivamente domiciliata in Cattolica Piazza E."Che" Guevara 3 presso lo studio  
dell'Avv.Daniele

e

in persona del titolare

Mauro 11, con il patrocinio degli avv.ti, con sede in Bellaria Igea Marina via San  
elettivamente domiciliata in Rimini via Pani 5 presso lo studio dei difensori predetti..

e

**SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore

con sede legale in Molfetta via Carlo Levi 1/D, con il patrocinio dell'Avv.Gianni  
Baietta, elettivamente domiciliata in Rimini via Circonvallazione Occidentale 98/N presso lo studio  
del difensore predetto.

e.

nato in Svizzera e residente in Rimini via Mosca 27/a, con  
il patrocinio dell'Avv., elettivamente domiciliato in Rimini Corso D'Augusto 97 sc.B  
presso lo studio del difensore predetto..

**CONVENUTI**

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI



procuratore speciale  
ASSICURAZIONI DANNI SPA ,in persona del  
in persona dei legali rappresentanti  
,con sede in Roma via Urbana 169/A ,con il patrocinio dell'avv.  
,elettivamente domiciliata in Rimini via Flaminia 163/E presso lo studio del difensore  
predetto..

### CONCLUSIONI

SOCIETA' COOPERATIVA  
S.C.A.R.L. in liquidazione coatta amministrativa, ha concluso come da foglio depositato il 17 aprile 2016; IL  
SRI ha concluso come da memoria depositata il 12 aprile 2016;  
SRI ha concluso come da memoria depositata il 12 aprile 2016 e come da foglio depositato il 4 maggio 2015; E  
SRL ha concluso come da memoria depositata il 7 aprile 2016 e come da foglio depositato il 4 maggio 2015; DI  
) ha concluso come foglio depositato all'odierna  
udienz.  
S.A. ASSICURAZIONI DANNI SPA ha concluso  
come da memoria depositata il 29 marzo 2016 e come da foglio depositato il 4 maggio 2015.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

LE DOMANDE FORMULATE da SOCIETA' COOPERATIVA

e AFFINI S.C.A.R.L. oggi in liquidazione coatta amministrativa.

La SOCIETA' COOPERATIVA

S.C.A.R.L. ha chiesto, innanzitutto, che venisse dichiarato che SRL era receduta in corso d'opera dal contratto di appalto stipulato, in data 1 giugno 2007, con essa attrice, avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione composto da quindici appartamenti da realizzare in Comune di Rimini alla via Losanna 29, angolo via San Gallo, su lotto identificato al foglio 124, mappali n. 1020 e 1021 e che essa attrice era creditrice nei confronti della convenuta predetta delle seguenti somme:

- dell'importo di 250.130,00 Euro, oltre IVA, costituente il residuo corrispettivo dovutole in forza del contratto di appalto suddetto, al netto degli acconti corrisposti e del valore delle opere non eseguite;
- di importo non inferiore a 275.744,16 Euro, oltre IVA, per compenso maturato per le opere in variante e i maggiori lavori extra capitolato commissionabile in corso d'opera, così come descritti nella CTU espletata in corso di causa, a titolo di corrispettivo di appalto o, in subordine, ai sensi dell'art. 936 cc, in misura pari al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera, ovvero, in ulteriore subordine, ai sensi degli artt. 2037 e 2038 cc, o, ancora, ai sensi dell'art. 2041 cc, a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento;
- di importo non inferiore a 2909,00 Euro, oltre IVA, per mancato guadagno.

L'attrice ha, pertanto, invocato la condanna di SRL al pagamento, in suo favore, delle somme predette, ridotte in misura pari al costo per il ripristino dei vizi e difetti dell'opera eventualmente accertati, con gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002 dalla messa in mora al saldo, o, in subordine, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ciò premesso, risulta, innanzitutto, pacifico che, in data 1 giugno 2007

e la SOCIETA' COOPERATIVA

S.C.R.L. abbiano stipulato contratto di appalto, con il quale la prima ha affidato alla seconda la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione composto da quindici appartamenti da realizzare nel Comune di Rimini alla via Losanna 29 (angolo via San Gallo), su lotto identificato al foglio 124 mappali 1020 e 1021, previa demolizione di edificio esistente, il tutto conformemente al progetto architettonico ed esecutivo e al capitolato, allegati al contratto stesso e redatti dal geom. nella sua veste di tecnico progettista e di direttore dei lavori.

Occorre, poi, sottolineare che l'

SRL ha contestato di essere receduta dal



contratto predetto, posto che lo stesso si era, invece, risolto, a seguito di diffida ad adempiere, rimasta priva di riscontri.

Orbene, appare evidente che SRL abbia fondato il suo assunto sulle disposizioni di cui agli artt. 1662 e 1454 cc.

In effetti SRL, con nota del 29 ottobre 2009, pervenuta alla SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.L il

successivo 4 novembre 2009, dopo avere contestato alla odierna attrice tutta una serie di inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di appalto in precedenza richiamato, la ha diffidato ad ultimare i lavori e ad effettuare gli interventi volti a porre rimedio ai difetti riscontrati, entro trenta giorni dalla ricezione della diffida stessa, con la precisazione che, permanendo le inadempienze allegate, il contratto di appalto sarebbe stato considerato risolto per fatto e colpa della ditta appaltatrice.

Rileva il Giudicante che, a prescindere dalla questione se la diffida predetta possa ritenersi o meno idonea a provocare la risoluzione del contratto di appalto, deve essere, comunque, evidenziato che, con atto successivo, e, precisamente con il ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato il 4 gennaio 2010, l'odierna convenuta ha dedotto che la richiesta di istruzione ante causam era giustificata dal fatto che intendeva invocare la risoluzione del contratto di appalto del quale si tratta, per grave inadempimento dell'appaltatore (vedi pag. 4 del ricorso per accertamento tecnico preventivo), senza rappresentare l'esigenza di far dichiarare la risoluzione di detto contratto, per essere la stessa già intervenuta in virtù della diffida del 29 ottobre 2009.

Sembra, dunque, difficilmente contestabile che SRL abbia rinunciato agli effetti della diffida da ultimo menzionata.

Giova ricordare, in diritto, che, in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutivi già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c. (vedi Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23315).

In siffatto contesto, il richiamo, operato, in successiva nota del 31 luglio 2010, da

SRL all'effetto risolutivo della nota del 29 ottobre 2009, deve intendersi, stante la rinuncia agli effetti di tale diffida in precedenza rilevata, quale mero esercizio della facoltà di recesso dal contratto di appalto, tanto più che la società convenuta, con la richiamata nota del 31 luglio 2010, ha diffidato l'attrice a liberare il cantiere, asportando materiale e attrezzature, e a restituire, infine, le chiavi del cantiere stesso, entro quindici giorni dalla ricezione della diffida.

Giova ricordare, in diritto, che *"Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 cod. civ. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa"* (v. Cass. Civ., sent. n. 9645 del 02.05.2011; v. anche Cass. Civ., sent. n. 11642 del 29.07.2003).

L'esercizio del diritto di recesso non è subordinato, invero, a particolari presupposti, ma può aver luogo per qualsiasi causa, il cui accertamento non è neppure richiesto ai fini della legittimità del recesso, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento del servizio la cui prosecuzione risponde unicamente all'interesse del committente (vedi Cassazione civile, sez. I, 13/10/2014, n. 21595).



L'art. 1671 c.c. attribuisce, dunque, al committente il diritto di recedere dal contratto di appalto "anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera", purché tenga indenne l'appaltatore "delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno".

Quanto all'oggetto dell'obbligo indennitario, gravante sul committente che recede dal contratto, si osserva, in particolare, che il mancato guadagno è costituito dall'utile netto che l'appaltatore avrebbe potuto ricavare dal completamento dell'opera in riferimento ai lavori rimasti ineseguiti; e ciò in quanto i lavori già eseguiti devono essere pagati integralmente dal committente in base ai prezzi pattuiti, già comprensivi del guadagno dell'appaltatore. Pertanto, qualora il recesso avvenga prima dell'inizio dei lavori, il mancato guadagno si estende a tutto l'utile che l'appaltatore avrebbe ritratto dall'esecuzione dell'intera opera, ed è costituito dalla differenza tra il prezzo globale dell'appalto contrattualmente stabilito e le spese (non ancora sostenute e, quindi, non indennizzabili autonomamente ai sensi dell'art. 1671 c.c.) che si sarebbero rese necessarie per l'esecuzione dei lavori (vedi Cass. 6 giugno 2012 n. 9132). Ovviamente, nell'ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto, grava sull'appaltatore che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno l'onere di dimostrare quale sarebbe stato il guadagno da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate (differenza tra prezzo di appalto e costo delle stesse), restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (vedi Cass. Civ. Sez. VI 6 giugno 2012 n. 9132)..

Devono essere, quindi, determinate le somme spettanti alla SOCIETA' COOPERATIVA

I S.C.A.R.L., in forza della disposizione di cui

all'art. 1671 cc.

In proposito, deve essere, innanzitutto, evidenziato che, nel contratto di appalto del 1 giugno 2007, è stato pattuito, in favore della ditta appaltatrice, il corrispettivo "a corpo" di 2.000.000 di Euro, oltre IVA. Occorre, poi, sottolineare che la COOPERATIVA attrice non ha eseguito opere previste in contratto per 46.490,00 Euro, come evidenziato dal CTU ing. ( con valutazione che appare frutto di un accurato studio del caso e immune da vizi logici (vedi relazione del CTU Ing. ) n atti).

L'ausiliare, invero, a differenza di quanto sostenuto dalla attrice, ha correttamente annoverato tra le opere non eseguite la mancata realizzazione di passo carrabile su via Losanna e di muretto di recinzione dal lato via Losanna. Il CTU ha, infatti, fondato il suo convincimento sul documento 8B della produzione attorea, denominato "ALLEGATO CAPITOLATO" e sul CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO allegato al contratto di appalto del 1 giugno 2007, il quale, all'art. 3 comma 10 recita "Gli appartamenti al piano terra sono n. 4 e hanno gli ingressi indipendenti e corti pertinenziali ad uso esclusivo su via San Gallo, sia sul retro del fabbricato, queste delimitate da muretti e recinzioni di nuova realizzazione..."

La COOPERATIVA

S.C.A.R.L. non

ha, poi, dato dimostrazione del mancato guadagno per le opere non eseguite, essendosi limitata ad un calcolo astratto, privo di qualsiasi specifico riferimento al caso concreto in esame.

All'attrice deve essere, invece, riconosciuto, per varianti autorizzate dalla committente, il corrispettivo di 72.000,00 Euro, oltre IVA (sul punto, non vi è contestazione).

Nessuna altra somma può essere attribuita alla attrice per le ulteriori varianti allegate da quest'ultima nei propri scritti difensivi, ostandovi la clausola 3 del contratto di appalto che ci occupa, con la quale è stato stabilito che "...è consentito al committente di apportare le modifiche e le varianti al progetto che ritenga necessarie o maggiormente utili, ordinandole per iscritto e previa autorizzazione della D.L., le quali dovranno essere liquidate secondo preventivo accordo scritto...."

Orbene, non vi è prova che le varianti in questione siano state ordinate per iscritto dalla committenza né che le parti del contratto di appalto abbiano raggiunto un accordo scritto per la loro liquidazione..

La documentazione prodotta dall'attrice e le testimonianze di

attestano, infatti, soltanto che le varianti delle quali si tratta sono state eseguite su



disposizione del Direttore dei Lavori, ma non provano, innanzitutto, che quest'ultimo abbia comunicato all'impresa appaltatrice ordini provenienti dalla società committente né, tantomeno, che tali ordini siano stati impartiti per iscritto.

E' certamente vero che il patto di adottare la forma scritta per un determinato atto può essere revocato anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vige la libertà della forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi di rinunciarvi (Cassazione civile, sez. III, 22/03/2012, n. 4541).

Va, però, rilevato che i comportamenti implicanti revoca tacita del patto di adozione della forma scritta per determinati atti devono provenire dalle parti del contratto (nella specie, committente ed appaltatore) e non da soggetti terzi, quali, per tornare al caso che ci occupa, il Direttore dei Lavori.

Deve considerarsi, d'altra parte, infondata la pretesa dell'attrice di ottenere un indennizzo per le varianti delle quali si tratta, ai sensi dell'art. 936 cc o degli artt. 2037, 2038 e 2041 cc.

Dimentica, innanzitutto, la COOPERATIVA

S.C.A.R.L. che l'art. 936 cc non è applicabile nell'ipotesi in cui l'opera sia stata realizzata da un soggetto legato al proprietario del suolo occupato da rapporto giuridico di natura reale o personale che gli conferisca un diritto di costruire proprio sull'area sulla quale la costruzione è stata realizzata (vedi Cass. 3 settembre 2013 n. 20131), come nel caso che ci occupa, potendo l'attrice edificare su suolo appartenente a l

SRL, in forza del contratto di appalto del 1 giugno 2007.

Non può, d'altra parte, essere accolta la domanda formulata ex artt. 2037, 2038 e 2041 cc.

Non appare compensabile, intanto, il richiamo agli artt. 2037 e 2038 cc.

Preme sottolineare, comunque, che l'indennizzo per arricchimento senza causa (artt. 2041 e 2042 cc) deve essere ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento (vedi Cassazione civile, sez. un., 10/09/2009, n. 19448) e che l'attrice non ha fornito elementi per quantificare la diminuzione patrimoniale subita (spese affrontate) per l'esecuzione delle varianti in corso d'opera, allegare nei propri scritti difensivi.

La somma spettante alla ditta appaltatrice ex art. 1671 cc ammonta, pertanto, a 295.510,00 Euro (2000.000,00 di Euro, quale corrispettivo a corpo del contratto di appalto, + 72.000,00 Euro per varianti autorizzate, - 46.490,00 Euro per lavori non eseguiti, - 1.730.000,00 Euro per acconti già riscossi), oltre iva di legge.

Su tale somma sono dovuti gli interessi di legge dalla data della domanda, non avendo l'attrice indicato una diversa e specifica decorrenza.

Non sono dovuti gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002, non versandosi in ipotesi di fornitura di merci o di appalto di servizi.

Quanto al maggior danno dedotto dall'attrice, può rilevarsi che, nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 cc (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cc (vedi Cass. Sez. Unite 16 luglio 2008 n. 19499).

La convenuta l  
COOPERATIV.

SRL va, dunque, condannata a corrispondere alla  
S.C.A.R.L. la

somma di 295.510,00 Euro, oltre IVA, con gli interessi di legge e una ulteriore percentuale annua pari alla differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso di interesse legale, ove il primo sia superiore al secondo, dalla data della domanda.



La somma di 295.510,00 Euro non può essere decurtata dell'importo eventualmente spettante a IL SRL per risarcimento dei danni rappresentati dalle spese occorrenti per l'eliminazione di vizi e difetti dell'opera realizzata dalla COOPERATIVA appaltatrice.

In proposito, va rilevato innanzitutto che SRL, essendo stata la COOPERATIVA S.C.A.R.L., posta, in corso di causa, in liquidazione coatta amministrativa, ha abbandonato le domande riconvenzionali, comportanti l'accertamento di pretese creditorie, anche di natura risarcitoria, nei confronti dell'attrice, riservandosi di proporre domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale, ai sensi dell'art.209 della Legge Fallimentare.

Tali domande sarebbero state, del resto, dichiarate improcedibili, posto che tutti i creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla verifica dei crediti di cui alla disposizione citata, ed essere fatti valere in via amministrativa dinanzi al Commissario Liquidatore, nella fase di formazione dello stato passivo, salvo restando il successivo intervento del Giudice ordinario sulle eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo (vedi Cass. Sezioni Unite 13 novembre 1997 n.11216 in FALL, 1998, 1135).

Rimane in piedi, tuttavia, la questione, se questo Giudice possa, ex art.56 della Legge Fallimentare, procedere alla compensazione di credito vantato dalla impresa assoggettata a liquidazione coatta amministrativa con controcredito della parte "in bonis", specie se tale credito, come quello vantato da IL SRL sia illiquido, dovendo essere ancora determinato nel suo esatto ammontare, in ragione della sua natura risarcitoria.

SRL ha eccepito, infatti, in buona sostanza, in compensazione un proprio credito per risarcimento dei danni, rappresentati dai costi necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera realizzata dall'appaltatrice.

Ritiene il Giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la regola per la quale le posizioni creditorie verso il fallito o l'impresa assoggettata alla procedura della liquidazione coatta amministrativa siano tutelabili esclusivamente nelle forme previste dagli artt.92 e ss e 209 della Legge fallimentare opera anche qualora sia chiesta la compensazione del credito con altro credito azionato in giudizio dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, poiché la compensazione può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare o nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa e, anche quando sia stata dedotta solo in via di eccezione, presuppone comunque l'accertamento del debito del fallito o dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa (vedi Cass. Civ.4 settembre 2014 n.18691; Cass. Civ. Sez. I 30 luglio 2009 n.17749; Cass. 7967/2008; Cass. 5063/08; Cass. 453/05; Cass. 13769/2007).

Tale orientamento pare, infatti, maggiormente in linea con le disposizioni della legge fallimentare in precedenza richiamate.

Il presente procedimento non può essere, comunque, sospeso, ex art.295 cpc, in attesa dell'accertamento del credito della committente in sede concorsuale, non risultando che, a seguito della insinuazione di detto credito nello stato passivo della appaltatrice, sia stato avviato procedimento giurisdizionale di opposizione allo stato passivo.

E', pertanto, del tutto inutile esaminare le relazioni dei Consulenti Tecnici di Ufficio, nominati in sede di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, nelle parti aventi ad oggetto i vizi e i difetti riscontrabili nell'opera realizzata dalla Cooperativa attrice.

SRL dovrà, invero, far valere la sua pretesa risarcitoria nell'ambito della procedura concorsuale alla quale è assoggettata la COOPERATIVA

S.C.A.R.L.

La COOPERATIVA S.C.A.R. ha domandato, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per i ritardi nell'esecuzione dei lavori conseguenti a comportamenti della società committente.



In proposito, giova ricordare che, nel contratto di appalto, è stato previsto quale termine finale per l'ultimazione dei lavori quello del 31 dicembre 2008. Tale termine è stato prorogato, su accordo delle parti, al 31 marzo 2009 (vedi documentazione in atti, la circostanza non risulta, comunque, contestata).

Le risultanze della istruttoria non consentono, ad avviso di questo Giudicante, di affermare che l'esecuzione dei lavori abbia subito ritardi e dilazioni per fatti imputabili alla committente.

Non vi è prova, innanzitutto, come si è già avuto modo di sottolineare, che la COOPERATIVA SRL abbia ordinato varianti ulteriori oltre a quelle espressamente riconosciute. È stata, infatti, l'attrice ad eseguire varianti pur in assenza di ordini scritti della committente.

Giova, poi, ricordare che l'art. 14 del contratto di appalto poneva espressamente a carico della committente la fornitura di materiale lapideo, quali marmi, pavimentazioni e rivestimenti, caldaie, sanitari, impianti antieffrazione, impianti di trattamento di acque dure, nonché la fornitura e posa di infissi, impianti di condizionamento, opere metalliche quali recinzioni e parapetti, ascensori e piantumazioni esterne.

Orbene, dall'esame dei numerosi documenti prodotti dalla COOPERATIVA emerge che quest'ultima, nel corso del rapporto, ha più volte sollecitato alla committente la consegna di materiali, dettagli esecutivi, progetti e particolari esecutivi.

Tali solleciti sono certamente sintomatici di un rallentamento dei lavori ascrivibile ad inadempienze della società committente, come dalla stessa riconosciuto in nota del 20 ottobre 2009.

Non vi è, però, prova che siano state dette inadempienze a causare il mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori, non essendovi prova del contesto nel quale le stesse venivano ad inserirsi, e, soprattutto, della situazione in cui versava il cantiere, specie a ridosso del termine predetto.

Si vuole dire, insomma, che la COOPERATIVA, invece di limitarsi a contestare la documentazione fotografica prodotta da SRL, avrebbe dovuto documentare essa stessa lo stato del cantiere alla data del 31 marzo 2009, al fine di dimostrare di avere compiutamente adempiuto le proprie obbligazioni e di provare, di conseguenza, che il cantiere non rimaneva aperto per proprie inadempienze.

La domanda di risarcimento danni proposta dalla attrice nei confronti della convenuta SRL deve essere, pertanto, rigettata.

Per concludere sul tema, va rilevato che SRL ha rinunciato alla domanda di condanna dell'attrice al pagamento di penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, riservandosi di riproporla mediante insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale alla quale è stata assoggettata la COOPERATIVA S.C.A.R.L.

Va, poi, dichiarata inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse (vedi art. 100 cpc), la domanda con la quale la COOPERATIVA S.C.A.R.L. ha chiesto di essere manlevata dal geom. DI P. di B. SRL e dalla ditta in relazione alla eventuale riduzione del corrispettivo del contratto di appalto, conseguente all'accertamento di vizi e difetti dell'opera realizzata.

Al momento, infatti, nessun pregiudizio economico ha subito l'attrice per eventuali vizi e difetti dell'opera, non essendo stato possibile accertare la sussistenza e l'entità del conseguente credito risarcitorio della convenuta IL SRL, in ragione dell'assoggettamento della COOPERATIVA S.C.A.R.L. alla procedura

concorsuale della liquidazione coatta amministrativa. Non vanno esaminate le domande proposte da di nei confronti e da I nei confronti di COMPAGNIA di ASSICURAZIONI DANNI SPA.





Tali domande sono state, infatti, proposte in via interamente subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva formulata dalla COOPERATIVA attrice.

Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio devono essere integralmente compensate, in relazione a tutti i rapporti processuali.

Sussiste, infatti, soccombenza reciproca quanto al rapporto processuale COOPERATIVA ..... S.C.A.R.L.-IL ..... SRL (alcune domande

dell'attrice sono state rigettate).

L'esame nel merito delle domande formulate dalla COOPERATIVA

S.C.A.R.L. nei confronti di

di

,d

SRL e di DI

, nonché delle

domande proposte da

di

nei

confronti di DI P.

e da DI F

nei

confronti di COMPAGNIA di

ASSICURAZIONI DANNI SPA, è

stato, d'altra parte, precluso da evento (l'assoggettamento a procedura concorsuale della COOPERATIVA ..... intervenuto nella fase finale

del presente procedimento.

Le spese delle Consulenze tecniche di ufficio, espletate in sede di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, così come liquidate dal GI, devono essere poste definitivamente a carico della COOPERATIVA ..... S.C.A.R.L. e della convenuta

SRL, nella misura del 50% per ciascuna, in ragione della loro reciproca soccombenza, con facoltà per ognuna delle parti di ripetere dai soggetti processuali predetti, entro il limite sopra indicato, le somme eventualmente erogate a tale titolo, in eccesso rispetto alla quota posta a suo carico.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così dispone:

In parziale accoglimento della domanda ex art. 1671 cc proposta da COOPERATIVA

S.C.A.R.L. nei confronti de

SRL, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di 295.510,00 Euro, oltre IVA, con gli interessi di legge e una percentuale annua pari alla differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso di interesse legale, ove il primo sia superiore al secondo, dalla data della domanda;

Rigetta ogni altra domanda formulata da COOPERATIVA

S.C.A.R.L. nei confronti de

SRL;

Dà atto che

SRL ha abbandonato le domande riconvenzionali proposte

nei confronti dell'attrice, riservandosi di riproporle nell'ambito della procedura concorsuale cui è stata assoggettata la COOPERATIVA

S.C.A.R.L.;

Dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda proposta dalla COOPERATIVA

S.C.A.R.L. nei confronti di

d SRL, di DI

Dichiara interamente compensate le spese di lite con riferimento a tutti i rapporti processuali;

Pone le spese delle Consulenze tecniche di ufficio, espletate in sede di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, così come liquidate dal GI, definitivamente a carico della COOPERATIVA ..... S.C.A.R.L. e della convenuta

SRL, nella misura del 50% per ciascuna, con facoltà per ognuna delle parti di ripetere dai soggetti processuali predetti, entro il limite sopra indicato, le somme eventualmente erogate a tale titolo, in eccesso rispetto alla quota posta a suo carico.





Sentenza n. 587/2016 pubbl. il 19/04/2016  
RG n. 2324/2011

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale di udienza.

Rimini, 19 aprile 2016

Il Giudice  
dott. Rosario Lionello Rossino

IL CASO.it

